

Pubblicato il xx/xx/xx

**N. 000xx/xxxx REG.PROV.COLL.**

**N. xx/xxxx REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale xx del xxxx, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avv. Valentina Gastaldo, in Parma, borgo Giacomo Tommasini n. 20;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è *ex lege* domiciliato, in Bologna, via A. Testoni n. 6;

***per l'annullamento***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Decreto nr. 072/N – Pos. 681547/B datato 17.01.2018 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 7<sup>^</sup> Divisione – 1<sup>^</sup> Sezione, nonché, di tutti gli atti presupposti, preordinati e

comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. 86784/2014 reso nell'adunanza n. 794/2017 del 30.11.2017 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che la infermità “-OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;

del verbale modello BL/B n. 1592 in data 04.07.2017 con il quale la C.M.O. di Milano ha giudicato l'infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla Tabella A Categoria 6<sup>^</sup> ;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l'annullamento:

- del Decreto nr. 2005/N – Pos. 681547/B datato 07.06.2018, recante prot. n. M\_D E12993 REG2018 0011478 08-06-2018, del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 7<sup>^</sup> Divisione – 1<sup>^</sup> Sezione;

del parere nr. 86784/2014 reso nell'adunanza n. 794/2017 del 30.11.2017 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che le infermità “-OMISSIS-” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;

del parere nr. 26456/2015 espresso in data 18.01.2016 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

nonché del verbale modello BL/B n. 1592 in data 04.07.2017 con il quale la C.M.O. di Milano ha giudicato l'infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla Tabella A Categoria 6<sup>^</sup>;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con decreto n. 491/N dell'8 febbraio 2016, il Ministero della Difesa, su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito Comitato), respingeva l'istanza presentata in data 15 dicembre 2014 dal ricorrente (graduato dell'Esercito Italiano più volte impiegato in missione di pace in territorio estero già teatro di operazioni belliche) tendente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della “-OMISSIS-” e la concessione dell'equo indennizzo.

Il ricorrente impugnava il citato diniego con ricorso iscritto al -OMISSIS-R.R. che la Sezione accoglieva con sentenza -OMISSIS-.

Esperiti nuovamente gli accertamenti medico legali del caso, la Commissione Medica Ospedaliera di Milano (CMO), con verbale del 4 luglio 2017, ascriveva l'infermità del ricorrente alla Tabella A Categoria 6^.

Il Comitato, con parere reso il 30 novembre 2017, riesaminava la posizione del ricorrente pervenendo nuovamente alla conclusione che la “-OMISSIS-” non potesse essere riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Sulla base del richiamato parere vincolante, il Ministero, con decreto n. 72/N del 17 gennaio 2018 riconosceva la malattia del ricorrente non dipendente da causa di servizio, respingendo contestualmente la domanda di concessione dell'equo indennizzo presentata ritenendone la tardività (questione già affrontata e definita, in senso contrario, nell'ambito del precedente giudizio).

Il ricorrente, con il presente ricorso, impugnava l'esito da ultimo intervenuto.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio rappresentando di avere nelle more proceduto, con decreto n. 2005/N del 7 giugno 2018, ad annullare il decreto n. 491/N/2016 (già annullato dalla Sezione all'atto del precedente giudizio)

unitamente al decreto di diniego da ultimo intervenuto (n. 72/N/2018, impugnato con il ricorso introduttivo) confermando, tuttavia, con il medesimo atto la non dipendenza da causa di servizio della malattia e negando la concessione dell'equo indennizzo, non più ritenuta intempestiva, ma per “*mancaza dei presupposti di Legge*”. Il ricorrente impugnava il provvedimento sopravvenuto con motivi aggiunti reiterando le doglianze già oggetto del ricorso introduttivo.

All'esito della pubblica udienza del 20 febbraio 2016, la causa veniva decisa.

Il ricorrente, con un unico e articolato motivo di ricorso, deduce “*Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, illogicità, inattendibilità, insufficienza, apoditticità ed incongruenza della motivazione, difetto d'istruttoria, illegittimità per violazione dell'art. 2, comma 78, della L. n. 244/2007 e dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010, n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato, violazione del principio del riparto dell'onere probatorio. Illegittimità per violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990: carenza e/o difetto di motivazione*”.

Preliminarmente si rileva che l'odierna controversia verte sulla medesima fattispecie già esaminata nell'ambito del precedente giudizio e definita con la citata sentenza -OMISSIS-.

Nell'ambito di quel giudizio, il ricorrente censurava il diniego impugnato (come rilevato con detta sentenza) “*laddove avrebbe apoditticamente affermato che dall'esame dei precedenti di servizio dell'interessato non sarebbero rilevabili fattori specifici di rischio in relazione alla patologia contratta*” allegando di “*di aver partecipato alla missione militare di pace in Kosovo dal 22 novembre 2005 al 30 maggio 2006 e dal 13 febbraio 2009 al 14 aprile 2009 venendo impiegato come operatore di mezzi stradali del Genio per l'esecuzione di attività di movimento terra nell'ambito dei lavori di ricostruzione e ripristino di opere viarie e acquedotti in aree oggetto di bombardamento e non bonificate: mansioni svolte senza essere dotato di idonei mezzi di protezione individuale (tute, mascherine, guanti) nonostante l'esposizione ad ambienti fortemente inquinati in quanto interessati da operazioni belliche condotte utilizzando ordigni di*

*vario tipo compreso il munizionamenti a base di uranio impoverito (il ricorrente ha operato anche in patria in ambienti contaminati da uranio impoverito avendo prestato servizio presso il poligono di tiro di Perdasdefogu)”*

A sostegno della dedotta illegittimità del diniego oppostogli, esponeva ulteriormente (come evidenziato in sentenza):

*che “la presenza nell’ambiente operativo di impiego di residui tossici da combustione od ossidazione di metalli pesanti in sospensione nell’aria, nelle falde acquifere e nei terreni coltivati, avrebbe esposto il ricorrente (che viveva in detto ambiente nutrendosi di alimenti prodotti in loco) a fattori chimici e radioattivi idonei sotto il profilo causale a determinare l’insorgere della malattia”;*

*che sul sorgere della patologia “avrebbe inciso ulteriormente l’elevato livello di stress cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto: sotto un primo profilo in ragione dei rischi alla propria incolumità fisica propri di un impiego in un territorio di recente interessato da operazioni di guerra e politicamente instabile; sotto altro profilo derivante dalle precarie condizioni alloggiative e dall’esposizione a fattori climatici avversi”;*

*che “tale situazione di stress avrebbe contribuito ad abbassare le difese immunitarie, peraltro già fortemente compromesse dalla massiccia somministrazione di vaccini cui sono sottoposti i militari impiegati in missioni di pace (fra i quali quello per l’epatite B ritenuto essere – sulla base di studi scientifici non contestati che il ricorrente allega - incidente sul rischio di -OMISSIS-)”;*

*che numerosi studi e rapporti “comprovverebbero sotto il profilo scientifico la concretezza dei rischi connessi all’esposizione in ambienti contaminati da uranio impoverito e l’incidenza negativa della somministrazione ravvicinata di vaccini in dosi massicce sulla tenuta delle difese immunitarie (fra i tanti, Rapporto del US Army Mobility Equipment Research and Development Command; Conferenza di Bagnoli – luglio 1998), nonché, atti normativi e di indirizzo che tale rischio presuppongono (D. Lgs. N. 230/1995; Direttiva del Ministero della Difesa 26 novembre 21999)”.*

La Sezione accoglieva il ricorso nei seguenti termini:

*“Quanto al merito della questione oggetto del presente giudizio, il Collegio rileva che la pericolosità dell'esposizione in ambienti contaminati da uranio impoverito quale elemento causale o concausale di malattie tumorali costituisce un elemento non controverso sul piano scientifico tanto da costituire presupposto per l'ammissione alle speciali misure di cui alla L. n. 466/1980 recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”.*

*Dispone infatti l'art. 1079, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 che “ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso”.*

*Il successivo comma 2 prevede che fra i beneficiari di dette misure rientri “a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura”.*

*Ciò premesso, non è confutato nell'odierno giudizio che il ricorrente sia stato impiegato in patria (presso il poligono di tiro di Perdasdefogu) e all'estero in ambienti fortemente inquinati per essere stati oggetto di esplosioni e bombardamenti, nonché, di combattimenti con impiego di proiettili a base di uranio impoverito.*

*Del pari non è confutato che il medesimo non sia stato dotato di adeguati dispositivi di protezione personale idonei a neutralizzare lo specifico rischio.*

*Nonostante il descritto contesto di fatto, l'Amministrazione ha negato al ricorrente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della grave patologia riscontratagli in sede di visita medico legale limitandosi a negare apoditticamente ogni possibile connessione con il servizio prestato, anche sotto il profilo concausale, con una motivazione stereotipata e assolutamente inidonea a consentire la comprensione delle ragioni sulla base delle quali, pur in presenza di una*

oggettiva esposizione a fattori di rischio (come tali pacificamente riconosciuti), potesse ragionevolmente escludersi il nesso di causalità con eventi di servizio.

Il Comitato di Verifica, infatti, esprimendo la posizione richiamata e fatta propria dall'Autorità ministeriale con il conclusivo provvedimento di diniego, negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio "CONSIDERATO: - che l'infermità "-OMISSIS-" NON PUO'RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO trattandosi di -OMISSIS-, caratterizzata -OMISSIS-, sulla cui insorgenza ed evoluzione il servizio prestato non ha potuto influire neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti"

Una simile motivazione, a fronte della allegata e non contestata esistenza dei sopra descritti fattori di rischio, non può ritenersi sufficiente a considerare assolto l'onere di motivazione trattandosi di espressioni di stile frequentemente utilizzate dall'Amministrazione e in merito alle quali la giurisprudenza più recente, con posizione ormai consolidata, si è espressa ritenendole "non in grado di consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha indotto il Comitato medesimo ad escludere il nesso di causalità tra attività espletata e patologia insorta" atteso che "il parere in questione non tiene, invero, in alcun conto il potenziale effetto patogeno dei fattori di rischio menzionati dall'interessato, in particolare dell'essere stato esposto a polveri di uranio impoverito e sottoposto a numerose vaccinazioni in occasione della partecipazione a missioni in teatro operativo" poiché "una siffatta motivazione, assolutamente generica e astratta, non soddisfa l'onere motivazionale, incombente sull'Amministrazione, che risulta, nelle particolari condizioni ambientali in questione, particolarmente rafforzato: come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare che l'esposizione del militare all'inquinante in parola ed alle vaccinazioni di rito non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (vedi, tra tante, T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent.,

10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649)” (TAR Friuli Venezia Giulia, 1 dicembre 2015, n. 530).

*La incongruità del descritto supporto motivazionale si palesa in tutta evidenza ove si consideri che già da tempo la giurisprudenza è costante nel ritenere che "l'esposizione all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive, nel corso della missione di pace in Kosovo, fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma si pone come diretta conseguenza dell'impegno del militare in quel "teatro operativo" senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione, fonda la domanda per il risarcimento dei danni alla salute subiti da parte del militare" (Cass SSUU civili 6\5\2014 n. 9666)” (TAR Liguria, Sez. II, 8 gennaio 2015, n. 15)”” (sentenza -OMISSIS-, cit., non impugnata).*

Come evidenziato in sentenza, il Comitato, con il proprio parere vincolante fatto proprio dall’Autorità ministeriale, respingeva in un primo tempo le istanze del ricorrente “*CONSIDERATO: - che l’infermità “-OMISSIS-” NON PUO’RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO trattandosi di -OMISSIS-, caratterizzata -OMISSIS-, sulla cui insorgenza ed evoluzione il servizio prestato non ha potuto influire neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti?”.*

In sede di riesame, ovvero, all’esito delle attività conseguenti all’intervenuto annullamento del diniego in quel giudizio impugnato, il Comitato riconosceva in premessa che, sulla base dei suesposti contenuti della sentenza -OMISSIS-:

- doveva prendersi atto dell’esistenza di una relazione fra “*esposizione in ambienti contaminati da uranio impoverito e malattie tumorali*”;
- non é in discussione che “*il ricorrente sia stato esposto ad uranio impoverito, peraltro anche in patria*”;



- è da ritenersi pacifica *“la mancata utilizzazione di dispositivi personali idonei a neutralizzare il dato rischio”*.

Tuttavia, evidenziava, sotto un primo profilo, che il nesso di causalità affermato dalla Sezione fra esposizione e malattia veniva riferito alle malattie tumorali e tale non è quella del ricorrente; sotto altro profilo, che non sarebbe *“nota alcuna relazione fra il dato tipo di malattia e la esposizione ai dati fattori nocivi”*.

Il Comitato, inoltre, confutava le allegazioni del ricorrente, compendiate in una perizia di parte, affermando che:

- sarebbe contraddittoria in quanto riconoscerebbe che non sono ad oggi note le possibili cause della malattie in questione;

- la criticità delle condizioni di impiego del ricorrente verrebbero illustrate senza, tuttavia, affermare che *“siano causa della malattia”*;

- sarebbe in ogni caso generica laddove afferma l'esistenza di una relazione causale fra la malattia e l'esposizione ad uranio impoverito o la somministrazione del vaccino per l'epatite B cui veniva sottoposto il ricorrente prima dell'invio in missione in zona di operazioni.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il Comitato affermava *“che non è emersa alcuna condizione che possa ricollegare la malattia in questione alla esposizione a fattori nocivi nel corso del servizio”*.

Il suesposto articolato, sostanzialmente ripetitivo di quanto precedentemente (e illegittimamente) affermato, è insufficiente a sostenere sotto il profilo motivazionale la determinazione assunta, risolvendosi in limitati e generici rilievi ai contenuti della perizia di parte ma senza affrontare i profili già evidenziati dalla Sezione come carenti all'esito del precedente giudizio.

Con la più volte citata sentenza -OMISSIS- (sopra riportata integralmente, per quanto di interesse), infatti, la Sezione:

- rilevava la mancata considerazione “*dell'essere stato [il ricorrente] esposto a polveri di uranio impoverito e sottoposto a numerose vaccinazioni in occasione della partecipazione a missioni in teatro operativo*”;

- richiamava il “*consolidato orientamento giurisprudenziale*” in base al quale “*incombe sull'Amministrazione l'onere di provare che l'esposizione del militare all'inquinante in parola ed alle vaccinazioni di rito non abbiano determinato l'insorgere della patologia ... (vedi, tra tante, T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649)*” (TAR Friuli Venezia Giulia, 1 dicembre 2015, n. 530”.

Di valutazioni conferenti alle rilevate criticità, non vi è traccia del parere da ultimo reso che, come evidenziato, da una lato, non contesta l'impiego del ricorrente in zone contaminate senza dotarlo dei dispositivi di protezioni necessari: da altro lato, nega apoditticamente ogni relazione fra il tipo di impiego e l'insorgenza della malattia.

La sostanziale riproposizione, da parte dell'Amministrazione, dei medesimi generici contenuti già precedentemente assunti a sostegno del diniego impugnato ed annullato, e la sostanziale riproposizione delle medesime censure già oggetto del ricorso -OMISSIS-, conferisce attualità e rilevanza, ai fini della presente decisione, alle già illustrate motivazioni esposte nella sentenza -OMISSIS- che si richiamano a sostegno dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio.

Come anche di recente riaffermato in giurisprudenza, in presenza analoga fattispecie, “*risulta infatti, quale dato incontestato in letteratura e allegato dallo stesso ricorrente mediante la produzione di copiosa documentazione scientifica [esattamente come nel caso di specie, ndr], che l'esposizione prolungata dei militari ad uranio impoverito nel corso delle missioni di pace svoltesi in -OMISSIS- debba ritenersi ad alto rischio di insorgenza di determinate malattie degenerative anche -OMISSIS-, tanto è vero che il legislatore ha riconosciuto*

*diverse situazioni di rischio tipizzato alle quali ha ricollegato l'elargizione di speciali benefici economici in favore dei militari interessati.*

*Ritiene il collegio che nel caso di specie sussista il vizio di difetto di istruttoria del procedimento volto all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio in quanto, alla luce delle predette acquisizioni scientifiche, l'Amministrazione ha il dovere di esaminare compiutamente tutti i potenziali effetti patogeni dei fattori di rischio individuati nella situazione concreta, per cui il diniego di dipendenza da causa di servizio della patologia che affligge il ricorrente risulta illogico e fondato su presupposti non debitamente accertati” (TAR Piemonte, Sez. I, 30 dicembre 2019, n. 1289).*

Tale *compiuto* esame è mancato nel procedimento di riesame conclusosi con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, ancora una volta, caratterizzato da una motivazione generica che tradisce la lacunosità dell'istruttoria compiuta.

Deve, inoltre, ritenersi la fondatezza del dedotto vizio di disparità di trattamento.

Sul punto il ricorrente allega che il Comitato, esprimendosi circa la posizione di un collega (“-OMISSIS-, impiegato nella medesima missione” ma “impiegato in ufficio e non al di fuori della base italiana”, e quindi, con esposizione a “fattori di rischio decisamente inferiori”, pag. 9 del ricorso), affetto dalla medesima malattia, con parere n. 27929/2007 reso all'Adunanza n. 343/2007 del 31 ottobre 2007, riconosceva il nesso eziologico fra il servizio prestato e la patologia sofferta.

In coerenza con detto giudizio, il Ministero, con decreto n. 1119/D del 21 agosto 2008, riconosceva la dipendenza da causa di servizio della “-OMISSIS-” - OMISSIS--OMISSIS-).

Sul punto l'Amministrazione oppone una generica difesa allegando l'irrilevanza, nei sensi invocati in ricorso, del riconoscimento della medesima malattia in favore di altri soggetti poiché “in una materia quale quella controversa la situazione di causa di ciascun militare è ontologicamente diversa da quella degli altri” (memoria depositata l'11 maggio 2018).

L'assunto, seppur condivisibile in linea puramente teorica, sconta la mancata considerazione della circostanza che, nel caso di specie, il diniego di riconoscimento non veniva motivato sulla base di allegazioni specificamente riferite al ricorrente ma sulla sola apodittica affermazione che la malattia "NON PUO' CONSIDERARSI DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO": affermazione che nella sua evidente categoricità, non potrebbe consentire in alcun caso il riconoscimento della stessa (invece concesso in presenza di fattispecie analoghe).

La contraddittorietà del giudizio espresso dall'Amministrazione sul conto del ricorrente si palesa con maggior forza ove si consideri (e la allegazione non è oggetto di smentita da parte dell'Amministrazione) che il beneficiario della concessione in questione partecipava della medesima missione in territorio estero, ancorché, con mansioni che ne determinavano una minore esposizione.

Tale riconoscimento smentisce, quindi, categoricamente l'assunto sul quale si fonda in via pressoché esclusiva il diniego impugnato circa la pretesa assoluta inconfigurabilità di un nesso causale fra la specifica malattia e le attività di servizio svolte dal ricorrente.

Deve, pertanto, ritenersi l'illegittimità del diniego di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e, di conseguenza, anche del diniego di concessione dell'equo indennizzo per conseguire il quale, non è richiesto all'interessato, alcuna ulteriore allegazione non avendo, il benefico richiesto, natura risarcitoria.

E già stato, infatti, affermato in giurisprudenza che *"i presupposti del risarcimento del danno e della speciale elargizione sono del tutto diversi: nel primo caso l'integrazione di tutti gli elementi propri di un'ipotesi di responsabilità civile, tra cui pure la prova del nesso eziologico e dell'elemento soggettivo in capo al danneggiante; nel secondo caso la mera dimostrazione di aver affrontato - senza che ciò integri "colpa" dell'Amministrazione - "particolari condizioni*

*ambientali od operative”, connotate da un carattere “straordinario” rispetto alle forme di ordinaria prestazione del servizio, che siano la verosimile causa di un’infermità” (Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3418).*

Per quanto precede il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile stante l'intervenuto annullamento del provvedimento in detta sede gravato, mentre devono essere accolti i motivi aggiunti.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell'Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della condotta della resistente che, in corso di giudizio, annullava il provvedimento impugnato (per ovviare all'erronea allegazione circa la pretesa e già smentita tardività della domanda) adottandone uno di contenuto corrispondente, onerando il ricorrente di una nuova impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché, di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno xx/xx/xxxx con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

Massimo Baraldi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Marco Poppi**

**IL PRESIDENTE**  
**Germana Panzironi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.